



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento giuridico

PROVVEDIMENTO N. 1199 DEL 27/05/2021

OGGETTO:	Ing.Stefano CAITERZI- Funzionario Tecnico D.5 - collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi art. 110, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000
-----------------	--

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento d'Organizzazione;

Vista la comunicazione del Comune di Senigallia del 24/05/2021 in atti ente con p.g.n.40253 relativa a conferimento incarico a tempo determinato di alta specializzazione ai sensi art. 110, comma 1, D.Lgs.n.267/2000 al dipendente del Comune di Fano Ing.Stefano Caiterzi in qualità di "Specialista servizi tecnici-manutentivi-progettazione oo.pp" a far data 01/06/2021 sino allo scadere del mandato del Sindaco del Comune di Senigallia;

Richiamato l'art.110, comma 1, D.Lgs. n.267/2000 relativo alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato;

Preso atto che, ai sensi dell'art.110, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, per il periodo di durata degli incarichi suddetti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni "**sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio**"; tale disposizione veniva inserita dall'art.11, comma n.1, let. b) del D.L.n.90/2014 per motivi di evidente uniformità sostanziale con l'art.19, comma n.6 del D.Lgs.n.165/2001 relativo alla dirigenza statale;

Rilevato che il parere del DFP del 16/04/2021 sostiene che il comma n.5 dell'art.110 del D.lgs.n.267/2000 non istituisce nessun diritto alla collocazione in aspettativa; detta disposizione prevederebbe, per l'interessato, una possibilità ma pur sempre condizionata pur alla concessione da parte del datore di lavoro di detto beneficio; il parere richiama la conforme sentenza TAR Marche, sez. I, n.94/2018; rileverebbe la preminente applicazione dell'art.65 del DPR n.3/1957 mai abrogato; Considerato che il parere di cui sopra crea una forte ed autorevole cesura con la prassi generalmente adottata dalle amministrazioni locali che hanno sempre inteso il vigente testo dell'art.110 -che prevede l' "aspettativa senza assegni" dopo le relative modifiche apportate dal legisaltore atte ad armonizzare detta previsione con quella generale di cui all'art.19, comma n.6 del D.Lgs.n.165/2001-, come una norma che riconosceva un diritto soggettivo perfetto in capo al dipendente interessato a vedersi riconosciuta l' "aspettativa senza assegni" a fronte di un incarico assegnato ai sensi dell'art.110 (ed anche ex art.90) del TUEL senza possibilità della parte datoriale di poter esprimere un nulla osta vincolante per l'assunzione del nuovo incarico; si richiama, al riguardo, il contrapposto parere fornito dal Ministero degli Interni del 27/05/2004 in ordine alla medesima disposizione prevista dall'art.90 del TUEL;

Considerato che la materia di cui sopra risulta esposta ad un rilevante rischio contenzioso (anche tra amministrazioni pubbliche) per cui sarebbe necessario che sia la giurisprudenza o ancora meglio il legislatore stesso, con una disposizione di "interpretazione autentica", e non il DPF a fornire la corretta lettura dell'art.110 comma n.5 in ordine alla facoltatività oppure alla obbligatorietà del collocamento in "aspettativa senza assegni";



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE U.O. Personale - Trattamento giuridico

Ritenuto di provvedere in merito;

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

DISPONE

- 1) di collocare in "aspettativa senza assegni" il dipendente **Ing.Stefano CAITERZI**, "Funzionario Tecnico" CTG D.5, ai sensi dell'art.110, comma n.5 del D.Lgs.n.267/2000, dal 01/06/2021 e sino al termine del contratto a tempo determinato stipulato con il Comune di Senigallia per gli effetti dell'art.110, comma n.1 del medesimo decreto e comunque non oltre la scadenza del mandato elettorale del relativo Sindaco;
- 2) di non corrispondere il trattamento economico spettante al dipendente Ing.Stefano CAITERZI per il suddetto periodo ma con riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria pari alle economie generate dal collocamento in "aspettativa senza assegni";
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto ai termini di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'interessato, al Dirigente Settore "Lavori Pubblici", al Comune di Senigallia nonché, per quanto di competenza, all'Ufficio Stipendi, Ufficio Presenze e SIC;
- 6) di dare atto che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.n.267/2000 nei termini propri del diritto che si intende far valere.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PERSONALE
Dott. Pietro CELANI

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.20 e sgg. D.Lgs. n. 82/2005